



COMUNE DI CUTROFIANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

- Deliberazione Consiliare n.55 del 31/10/98
- Modificato con delibera del C.C. n.66 del 30/12/98
- Integrato con delibera del C.C. n.6 del 29/02/2000
- Modificato con delibera del C.C. n.18 del 11/04/2003
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 26/07/2011

INDICE GENERALE

Titolo I° Disposizioni Generali

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 3 Funzionario addetto alla gestione delle aree soggette al canone

Titolo 2° Occupazioni e Concessioni

- Art. 4 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 5 Occupazioni per l'esercizio del commercio
- Art. 6 Altre occupazioni
- Art. 7 Richiesta di occupazione
- Art. 8 Ufficio comunale competente
- Art. 9 Istruttoria della richiesta
- Art.10 Contenuto e rilascio della concessione – deposito cauzionale
- Art.11 Durata
- Art.12 Titolarità della concessione
- Art.13 Rinnovo e disdetta della concessione
- Art.14 Obblighi del concessionario
- Art.15 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art.16 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art.17 Limiti delle occupazioni
- Art.18 Uso dell'area concessa
- Art.19 Occupazioni abusive

Titolo III° Canone di concessione

- Art.20 Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Art.21 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art.22 Classificazione delle strade
- Art.23 Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone
- Art.24 Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti
- Art.25 Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee
- Art.26 Tariffa del canone per particolari occupazioni
- Art.27 Durata della occupazione
- Art.28 Soggetto passivo
- Art.29 Agevolazioni
- Art.30 Esenzioni

Titolo IV° Accertamento, Riscossione, Sanzioni e Contenzioso

- Art.31 Accertamento
- Art.32 Versamento per occupazioni permanenti
- Art.33 Versamento per occupazioni temporanee
- Art.34 Norme comuni per il versamento
- Art.35 Riscossione coattiva
- Art.36 Rimborsi
- Art.37 Sanzioni
- Art.38 Contenzioso

Titolo V° Disposizioni finali e transitorie

Art.39 Disposizioni finali

Art.40 Disposizioni transitorie

Allegato A Fattispecie Di Occupazioni

Allegato B Classificazione delle Strade

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- per “ canone “, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “ concessione “, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per “ occupazione “ o “ occupare “, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per “ Regolamento “, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “ suolo pubblico “ o “ spazio pubblico “, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante

ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto alla gestione delle aree soggette al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone delle aree soggette ad occupazione il dipendente comunale designato dal Dirigente o Responsabile del servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario.
3. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) " pluriennali ", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni,

anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art7, comma 6.

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2°: LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune.

Comunque, essa deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) nel caso il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e) la durata della occupazione;

f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e,

qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a 1 ore) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio Comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art 7 deve essere presentata all'Ufficio Tributi. Fanno eccezione le richieste che necessitano del preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale che vengono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30/4/1992 n° 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
- al D.P.R. 16/12/1992, n° 495, di attuazione del Codice della Strada.

3. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal comando di Polizia Municipale.

4. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente la nota del canone di concessione allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 11 - Durata

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita la cessione a terzi.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, rilascia un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 10;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'art.11, relative al divieto di cessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 0,70. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente

comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 37, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto

disposto al comma 3. Comunque, il pagamento del canone e delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale o da atto di accertamento redatto dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.

TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3 Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

4 Il canone di concessione di cui al Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata della occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25, e 26 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. L'atto

comunale predetto deve essere adottato, a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla G.U. delle legge di bilancio ed ha effetto ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale (sentita la Commissione edilizia, se ciò è previsto dal Regolamento edilizio). La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'Albo Pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (all. "B"), del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il Canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore ed a chilometro lineare o frazione di esso per sottosuolo e soprassuolo. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (sempreché si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 250 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 30 per cento.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati a ricovero di mezzi e persone.

8. Le occupazioni con passi carrabili (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettati al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

Art. 24 Determinazione della Tariffa per le Occupazioni Permanenti

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

- €.17,55 per la prima categoria;
- €.15,49 per la seconda categoria;

2. La tariffa ordinaria per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi in prima applicazione è di €. 0,64 (€. 0,77 nei comuni fino a 20.000 abitanti, Art. 18 L. 23/12/1999, n.488. L'importo viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT) ad utenza, la tariffa successiva a quella di prima applicazione è così determinata per chilometro lineare o frazione:

- €. 180,75 per la prima categoria;
- €. 154,93 per la seconda categoria;

3. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui ai precedenti c.1 e 2, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata:

- del 5% per occupazioni con chioschi ed edicole (e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali);
- del 10% per occupazioni con "distese" permanenti;
- del 5% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
- del 10% per occupazioni di aree pubbliche, destinate dal Comune all'esercizio del commercio.

4. La tariffa di cui al c.1 è ridotta:

- del 50% per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi

dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi;

- del 50% per le occupazioni con passi carrai o, comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata.

5. Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante gli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura di € 7,74.

6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune, per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerte al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.

Art. 25 Determinazione della Tariffa per le Occupazioni Temporanee

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di:

- € 0,38 per la prima categoria;
- € 0,28 per la seconda categoria.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiori al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

- 1° fascia = dalle ore 7 alle ore 14: 70% della tariffa giornaliera;
- 2° fascia = dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 14 alle ore 24: 30% della tariffa giornaliera, e va applicata alle ore di effettiva occupazione sulla base del rapporto risultante tra la tariffa della fascia e il numero delle rispettive ore della fascia medesima.

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti, ricorrendo l'uso dell'area occupata, si applicano le maggiorazioni o le riduzioni nelle percentuali stabilite nell'articolo 24.

4. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a £. 150 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

Art. 26 Tariffa del Canone per particolari Occupazioni

1. Per le occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante la tariffa giornaliera è stabilita in € 0,051 a mq. fino 150 mq. e a € 0,036 al mq. per le occupazioni superiori i 150 mq.

2. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale la tariffa è determinata in misura forfettaria come segue:

- a) fino ad un chilometro lineare:
 - 1^ categoria = € 12,91;
 - 2^ categoria = € 9,29.

b) oltre un chilometro lineare:

- 1^ categoria = €. 19,10;
- 2^ categoria = €. 13,94.

3. Per le occupazioni di box e panche al mercato coperto la tariffa è così determinata:

occupazione permanente:

- box di tipo A = €. 557,77;
- box di tipo B = €. 495,79
- box di tipo C = €. 433,82;
- box di tipo D = €. 619,74;
- panchina €. 309,87;

occupazioni temporanee:

- panchina €. 2,06 al giorno;

4. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui ai commi precedenti, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata del 10%.

Art. 27 Durata della Occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad aree, secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all'art. 25 commi 1 e 2.

Art. 28 Soggetto Passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2°: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 29 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, sono ridotte:

a) del 30 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

- b) del 50 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o la somministrazione;
- c) del 50 per cento, per occupazioni, permanenti e temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
- d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'art 4, comma 5;
- e) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
- f) del 70 per cento, per le occupazioni con tende fisse o retraibili agenti direttamente sul suolo pubblico;
- g) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- h) del 30 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.
- i) per l'anno 2003 tutti i nuovi esercizi artigianali e commerciali aperti nel territorio comunale ad eccezione di quelli nel centro storico, avranno un abbattimento del 60% del COSAP.**

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 30 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a giorni 2)
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lett. a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS, di cui all'art... 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni effettuate con passi carrai costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati;

- l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- q) le occupazioni di cui all'art. 7, comma 6;
- r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'art. 20 comma 2.
- v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti
- z) per gli anni 2003/2004 tutti i nuovi esercizi commerciali ed artigianali aperti nel perimetro del centro storico (come da allegata planimetria) non pagheranno il COSAP.
- z bis) le occupazioni effettuate con posacenere e cestino getta rifiuti collocati al di fuori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali**

TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 31 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento, o il concessionario del servizio di accertamento e riscossione, compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 32 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “ annuali “ è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l’anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti “ pluriennali “, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso di anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 33 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell’art. 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni “ ricorrenti “, di cui all’art. 4, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell’interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 30%.

Articolo 34 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato “ Comune di .CUTROFIANO VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-COSAP “, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del Concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio del Comune.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l’ammontare del canone sia superiore a €. 258,22.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a €. 1,03.

Articolo 35 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (oppure: mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28/1/88 n. 43).
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 36 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,64 a Euro 103,29, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24/11/81, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 38 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 40 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche-Tosap, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° Gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettere f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono

rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO “ A “
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:

aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
cartellonistica pubblicitaria stradale
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
dehors
dissuasori stradali
distributori di carburante
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizione di merce all'esterno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
passi carrai
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
spazi riservati al parcheggio privato
spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASSUOLO

cavidotti, elettrodotti e simili
impianti a fune per trasporto merci o persone
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
tende solari e simili

Occupazioni del SOTTOSUOLO

cavidotti interrati
cisterne e serbatoi interrati in genere

condotte e tubazioni interrato
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

ALLEGATO “ B “

CLASSIFICAZIONE STRADE

CATEGORIA 1^

Via Alberto Mario, via Aradeo, via Ascoli, via Bocio, via Capo, via Castromediano, via Collepasso, via Collepasso, via Duca D'Aosta, via Filiberto Emanuele, via Filomarini, via Garibaldi, via Martiri D'Otranto, via Milite Ignoto, via Palermo, via Paolo VI, piazza Cavallotti, piazza Municipio, p.le Unità d'Italia, via Piave, via Pisacane, via Risorgimento, via Roma, ss. 476 Cutrofiano-Sogliano C., via Trapani, via Umberto I°, via V. Veneto, via 25 Aprile, viale della Costituzione, viale della Repubblica, via Vincenzo Coli, via Vitt. Emanuele III°.

CATEGORIA 2^

Via Abba, via A.Moro, via Alfieri, via Ancona, via Asmara, via Aspromonte, via Bari, via Battisti, via Benevento, via Bezzecca, via Bologna, via Brescia, via Brindisi, via Bixio, via Cadorna, via Cagliari, via Cairoli, via Calatafimi, via Caprera, via Caracciolo, via Carlo Alberto, via Carlo A. Dalla Chiesa, via Cassino, via Catania, via Cattaneo, via Cavour, via Cesare Balbo, via Chiusa, via Cialdini, via Cimitero, via Colombaio, via corte Alemanni, via Crispi, via Curtatone e Montanara, via Custoza, via Dandolo, via Dante Alighieri, via D'zeglio, via Dei Mille, via Diaz, via Di Vittorio, via Dogali, via Domenico Miccoli, via Don Giuseppe Villani, via Don Tonino Bello, via Duca degli Abruzzi, via fauni, via Fieramosca, via Figuli, via Firenze, via Fiume, via Foggia, via Foscolo, via Fosse Ardeatine, via F.lli Bandiera, via Gaetano Martinez, via Genova, via Giocosa, via Giovanni XXIII, via Goito, via Gorgoni, via Gorizia, via Kennedj, via Imbriani, via Lamarmora, via Largo Resistenza, via Lecce, via Leopardi, via Lepanto, via Livorno, via Magenta, via Manara, via Manin, via Mantova, via Manzoni, via Marconi, via Marmarica, via Marsala, via Martiri di Belfiore, via Maselli, via Matera, via Matteotti, via Mazzini, via Menotti, via Mentana, via Michele d'Acquarica, via Milano, via Modena, via Montale, via Monte Bianco, via Monte Grappa, via Montello, via Montenegro, via Monte Sabotino, via Monte san Gabriele, via Monte san Michele, via Monte Santo, via Monti, via Napoli, via Nazario sauro, via Nizza, via Novara, via Oberdan, via Otranto, via Parco Falcone e Borsellino, via Prco Quinto Ennio, via Parini, via Partigiani, via Pacoloi, via Pellico, via Pepe, via Pertini, via Peschiera, p.le Gramsci, via Pisa, via porta Pia, via Potenza, via Provvidenza, via Puccini, via IV Novembre, via Raffaello, via Re' d'Italia, via Salento, via Salerno, via Salvatore Nuzzo, via Salvemini, via San Francesco, via San Martino, via Santorre di Santarosa, via Sassari, via savoia, via Settembrini, via Savona,

via Siciliani, via Siracusa, via Solforino, via Spaventa, via Spongano, via Supersano, via Tamburino, via Taranto, via Tasso, via Teano, via Tommaseo, via Torino, via Trento, via Trieste, via Vanini, via Vecchia Capo, via Venezia, via 24 Maggio, via 20 Settembre, via Verdi, via Vico Fiori, via Vico Gallo, via Vico Pace, via Vico Piazza, via Vico Torre, via Villafranca, via Vitt. Emanuele II°, via Vivaldi, via Volturmo, e tutte le altre strade non menzionate.